



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Direzione II Divisione 4 – Rapporti con strutture con autonomia

Università "Tor Vergata"
URM2 - AMM - Partenza
Tit./Cl.: VI/3
Prot: 0027306/2018
Data: ROMA 06/08/2018
Decreto N: 1558/2018

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ed in particolare l'art. 21 comma 2;

VISTO l'art. 4 comma 2 del Regolamento delle Strutture didattiche e di ricerca;

VISTO il D.R. n. 29 del 29.11.2012 con il quale è stato emanato il Regolamento del Dipartimento di Fisica;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica del 16.07.2018;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 con la quale sono state approvate le modifiche del Regolamento del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.07.2018;

DECRETA

Il Regolamento del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è modificato come da testo parte integrante del presente decreto.

IL RETTORE
Prof. Giuseppe Novelli
Il Prorettore Vicario
Prof. Claudio Franchini

8

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

Art. 1

1. Il Dipartimento di fisica, istituito con decorrenza 2 maggio 2012, con decreto del rettore n. 996 del 10 aprile 2012, ha il fine di indirizzare lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica e didattico-formativa nel campo dello studio sperimentale e teorico dei fenomeni fisici.

2. In particolare, il Dipartimento:

a) promuove e coordina la ricerca in fisica delle interazioni fondamentali, fisica della materia, fisica applicata, astronomia, astrofisica e fisica della terra e dei pianeti, didattica e storia della fisica;

b) promuove e coordina, in collaborazione con gli altri organi preposti, le attività didattiche nell'ambito della fisica di tutti i livelli universitari: lauree, lauree magistrali, master di I e II livello, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione;

c) promuove e coordina le applicazioni delle scienze fisiche alle nuove tecnologie, alle nuove forme di didattica e alla strumentazione avanzata, in interazione con la scuola, le industrie, le strutture sanitarie e gli organismi preposti alla protezione della popolazione, dell'ambiente e dei beni culturali.

3. Il Dipartimento è una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia gestionale dei settori scientifico-disciplinari di area 02 (tutti i settori FIS), il settore MAT/07 di area 01, con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie. Esso promuove e coordina le attività nei settori di competenza, fermo restando la libertà di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore che ad esso afferisce con il diritto di accedere anche direttamente ai finanziamenti necessari.

4. Per lo svolgimento di tali compiti il Dipartimento gestisce autonomamente gli spazi e le strutture assegnati dall'Amministrazione centrale.

5. Fanno parte del Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori (a tempo determinato e indeterminato) che vi afferiscono, nonché il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a esso assegnato dall'Amministrazione centrale.

6. Al Dipartimento afferiscono corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di diploma, master di primo e di secondo livello, corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione.

7. Il Dipartimento può afferire a una Facoltà o Struttura di raccordo costituita insieme ad altri Dipartimenti della medesima macroarea.

8. Il Dipartimento ha autonomia culturale e gestionale secondo le norme previste dall'art. 13, comma 1, dello Statuto.

Art. 2

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta, il Consiglio.

Art. 3

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto secondo le previsioni dell'art. 13, comma 8, dello Statuto e dell'art. 3, comma 7, del Regolamento sulle strutture didattiche e di ricerca.

2. Il Direttore ha le attribuzioni e le funzioni previste dall'art. 3 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca. Esso è coadiuvato da un Segretario amministrativo per gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.

3. Il Direttore designa un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore e decade con il Direttore che lo ha nominato.

4. Il Direttore, informandone il Consiglio, può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori del Dipartimento.

Art. 4

1. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

2. La Giunta è composta da:

a) il Direttore;

b) il Vicedirettore;

c) i Coordinatori dei corsi di laurea, i Direttori delle scuole di specializzazione e i Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento purché componenti del Dipartimento di fisica; se uno dei componenti di cui al presente comma non afferisce al Dipartimento, il Consiglio di dipartimento nominerà in sostituzione un delegato, sentito il Coordinatore o il Direttore in oggetto, tra i membri del Dipartimento di fisica che fanno parte del relativo Corso di studio, scuola di specializzazione o corso del dottorato di ricerca;

d) 7 rappresentanti eletti dei docenti afferenti al Dipartimento, di cui almeno 3 ricercatori e 2 professori associati;

e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto tra i rappresentanti di tale personale che fanno parte del Consiglio di Dipartimento;

f) un rappresentante degli studenti eletto tra i rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio di Dipartimento.

3. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario amministrativo, con funzione di verbalizzante e senza diritto di voto.

4. I componenti della Giunta, tranne il rappresentante degli studenti, durano in carica tre anni accademici. Il rappresentante degli studenti dura invece in carica 2 anni. Tutti entrano in carica dal primo giorno utile successivo al giorno in cui si sono svolte le elezioni.

5. Se uno dei membri di cui al comma 2, lett. c), cessa per qualunque ragione dalle sue funzioni di Coordinatore o Direttore o Coordinatore delegato decade anche dalla Giunta e sarà sostituito dal nuovo Coordinatore o Direttore o Coordinatore delegato.

6. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei propri componenti, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando oggetto, criteri, durata e limiti della delega. In ogni caso la delega perde efficacia al momento del rinnovo del Direttore.

7. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, di un membro della Giunta. I verbali sono pubblici e sono a disposizione per la consultazione in segreteria di Dipartimento.

8. Le eventuali delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

9. Per i punti all'ordine del giorno relativi alle questioni di pertinenza del Consiglio ristretto, secondo i commi 6 e 7 dell'art 5, la Giunta si riunisce nella corrispondente composizione ristretta.

10. Un componente eletto della Giunta, che risulti assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dalla Giunta.

Art. 5

1. Il Consiglio di Dipartimento, la cui composizione è stabilita dall'art. 13, comma 11, dello Statuto e dall'art. 4 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, ha le attribuzioni previste dall'art. 4 dello stesso Regolamento.

2. Il Consiglio è presieduto dal Direttore; è convocato tramite posta elettronica almeno 5 giorni prima. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

3. Il Consiglio può essere convocato a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, che propongano uno specifico ordine del giorno.

4. Il Consiglio, qualora ne ravvisi l'esigenza e l'opportunità, può sentire in apposite riunioni conoscitive l'avviso di esperti esterni per programmare più efficacemente l'attività organizzativa, didattica e di ricerca del Dipartimento.

5. Alle riunioni del Consiglio partecipano una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti secondo l'art. 13, comma 11, dello Statuto di Ateneo e 3 rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento.

6. Per le deliberazioni si procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono le singole questioni da esaminare.

7. Le delibere del Consiglio relative all'art. 4, comma 2, lett. b), g), h), i), l), del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, sono adottate in seduta ristretta ai docenti del Dipartimento; quelle relative alla lett. g), se riguardanti il personale non docente, sono adottate in seduta ristretta ai docenti e ai rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e bibliotecario.

8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

9. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio può deliberare, su proposta del Direttore, l'istituzione di commissioni istruttorie, per l'esame di problemi particolari, alle quali possono partecipare anche membri non appartenenti al Dipartimento.

10. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario amministrativo, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

11. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.

12. Il verbale della riunione deve essere allegato all'ordine del giorno del Consiglio successivo, riunione nella quale deve essere approvato. I verbali sono pubblici e gli originali sono conservati a cura della Segreteria del Dipartimento.

13. Il Consiglio ristretto ai Professori di Prima e/o Prima e Seconda Fascia può riunirsi anche in modalità telematica in caso di urgenza.

Art. 6

1. Qualora alla realizzazione di un Corso di studio concorrano più Dipartimenti, i quali assicurano i crediti che si riferiscono agli insegnamenti in misura di norma superiore al venti per cento dei crediti

necessari al conseguimento del titolo, è consentita l'afferenza a quei Dipartimenti, associati tra loro. In tal caso, deve essere comunque individuato il Dipartimento di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del corso.

2. A ogni corso di studio è preposto un Coordinatore eletto tra i professori a tempo pieno dal Consiglio di dipartimento ovvero dal Consiglio di corso di studio ove costituito ai sensi dell'art.13 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

3. Al Dipartimento afferiscono corsi di dottorato, master universitari e scuole di specializzazione disciplinate dagli art. 16-20 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca.

Art. 7

1. Qualora non afferisca a una Facoltà, il Dipartimento deve costituire al proprio interno la Commissione paritetica.

2. La Commissione paritetica è composta da:

a) due professori di ruolo e ricercatori, eletti dai docenti del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento, con le modalità di cui all'art. 8, commi 1,2,3,4;

b) due rappresentanti degli studenti, eletti da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale dell'Ateneo.

Art. 8

1. Le elezioni del Coordinatore di un corso di studio, in caso non sia istituito un Consiglio di Corso di Studio, dei membri eletti della Giunta e della componente docente nella Commissione paritetica devono essere convocate dal Direttore almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. Le candidature vanno presentate al Direttore fino a cinque giorni prima di tale data.

2. Le designazioni elettive avvengono a scrutinio segreto. Ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza.

3. Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione elettorale formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, scelti dal Direttore fra i componenti del Consiglio di Dipartimento.

4. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede a una seconda votazione, che ha luogo, con gli stessi candidati, entro i successivi quindici giorni lavorativi. In tale ipotesi il risultato è valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.

5. L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori) per l'elezione della Giunta è costituito dai docenti componenti del Consiglio di Dipartimento.

6. L'elettorato attivo e passivo per il rappresentante del personale tecnico amministrativo e bibliotecario per l'elezione della Giunta è costituito dai rappresentanti di tale personale componenti del Consiglio di dipartimento. Sono esclusi dall'elettorato passivo i componenti di diritto della Giunta, di cui al comma 2, Art. 4, lettere a), b), c).

7. L'elettorato attivo e passivo per il rappresentante degli studenti per l'elezione della Giunta è costituito dai rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio di Dipartimento.

8. L'elettorato attivo per l'elezione del Coordinatore di un corso di studio, in caso non sia istituito un Consiglio di Corso di Studio, è costituito dai componenti del Consiglio di Dipartimento, e quello passivo dai professori a tempo pieno membri del Dipartimento.
9. Nel caso occorra individuare altri rappresentanti dei docenti per la eventuale Giunta di facoltà, si procede per elezione con le stesse norme della Giunta di Dipartimento.
10. Per tutto quanto non esplicitamente previsto si fa riferimento al regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 9

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto rettorale.
2. Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di Dipartimento. Il Rettore rende esecutiva la modifica con proprio decreto.